

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21340 Anno 2020

Presidente: CASA FILIPPO

Relatore: ROCCHI GIACOMO

Data Udiienza: 25/06/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BUONAMANO DOMENICO nato a SANTI COSMA E DAMIANO il 03/01/1958

avverso l'ordinanza del 27/01/2020 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli respingeva la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Buonamano Domenico avverso quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia in carcere.

L'ordinanza cautelare è stata emessa nei confronti di Buonamano Domenico, Schiavone Walter, Di Gaetano Giovanni e Panaro Sebastiano per l'omicidio di Michele Borriello, avvenuto in Vitulazio il 29/10/1992, delitto aggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti e in forza dell'art. 7 legge 203 del 1991.

All'udienza davanti al Tribunale, il difensore di Buonamano aveva limitato il gravame alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura applicata dal Giudice per le indagini preliminari.

Il Tribunale richiamava la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., sottolineando la mancanza di elementi che permettessero di affermare l'inesistenza di esigenze cautelari nei confronti di Buonamano. In effetti, il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. si desumeva dalle modalità del fatto e dalla negativa personalità dell'imputato.

L'ordinanza ricordava le condanne riportate dall'indagato per due tentati omicidi, un omicidio nonché per la partecipazione ad un'associazione di tipo camorristico e sottolineava che la detenzione aveva sortito un effetto insignificante; il tempo trascorso era stato segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità; l'appartenenza dell'indagato al clan dei casalesi ne dimostrava la pericolosità, mentre non vi era alcuna prova della rescissione dei legami con la criminalità organizzata; la confessione resa da Buonamano in ordine al delitto non conteneva alcuna dichiarazione accusatoria nei confronti dei correi ed era anche menzognera, avendo egli accusato soltanto due collaboratori di giustizia e avendo mentito sulla responsabilità di coloro che non avevano collaborato con la giustizia, sostenendo di non conoscerne l'identità e addirittura non riconoscendoli nelle fotografie che gli erano state mostrate: in definitiva, Buonamano aveva attuato una strategia processuale finalizzata ad ottenere benefici sia in fase cautelare che di merito.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Buonamano Domenico, sottolineando l'insussistenza dei pericoli di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e la idoneità di altre misure per tutelare le eventuali residue esigenze.

Il Tribunale, senza tenere conto della confessione del ricorrente ed attribuendo alla stessa carattere utilitaristico, si era appiattito sulla decisione impugnata, ricavando il pericolo di reiterazione dei reati dalla mera sussistenza

dei gravi indizi di colpevolezza.

Il ricorrente deduce, quindi, il vizio di vizio di motivazione sul punto delle esigenze cautelari. L'ordinanza desumeva il pericolo di reiterazione dalle "gravi, allarmanti ed efferate modalità del fatto e dalla negativa personalità dell'indagato".

Viene censurata l'affermazione secondo cui gli autori del delitto erano dei "corpi estranei alla società civile": essa non teneva conto del tempo trascorso dai fatti, della irreversibile modifica delle condizioni storiche e criminali che erano state teatro della vicenda delittuosa e del comportamento tenuto dall'indagato, in particolare della sua confessione, che costituiva un deciso momento di rottura, perché dimostrava che aveva inteso il disvalore delle sue condotte dopo una lunga carcerazione subita successivamente al fatto.

Il Tribunale aveva negato l'effetto deterrente della carcerazione facendo riferimento a delitti che erano stati commessi prima della stessa, come dimostrava la lettura del certificato penale; aveva negato rilievo al tempo trascorso dai fatti rimarcando che tale periodo era stato segnato da condotte illecite dell'indagato senza rilevare che l'ultima condanna per reati associativi indicava come termine finale l'anno 2005, quindi molti anni orsono; inoltre aveva ommesso una verifica di eventuali legami attuali di Buonamano con il clan dei casalesi: egli, del resto, faceva capo ad Antonio Abbate, soggetto da tempo detenuto e che aveva intrapreso la scelta della collaborazione. Nel corso della lunga carcerazione subita a partire dal 2007, Buonamano non era stato coinvolto in procedimenti relativi all'assistenza del clan in favore dei vecchi affiliati. La detenzione era proseguita fino al dicembre 2019: in questo lungo periodo Buonamano aveva dimostrato la volontà di reinserimento nella società civile, ma ciò non era stato valutato dal Tribunale.

Viene anche censurata la svalutazione della confessione per la mancanza di dichiarazioni eteroaccusatorie. La confessione era stata utile per rafforzare il quadro probatorio e, quindi, non era frutto di mera strategia processuale, come del resto ammetteva la stessa ordinanza; inoltre, in un passaggio, Buonamano aveva confermato un elemento a carico di Caruso Giovanni, rafforzando il valore probatorio delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Misso. Il mancato coinvolgimento di Panaro Sebastiano nel delitto si giustificava con il timore di rappresaglie.

Il ricorrente sottolinea che Buonamano, benché scarcerato per fine pena, non si era allontanato dal suo domicilio nonostante la pendenza del procedimento penale per l'omicidio da lui confessato, così permettendo di eseguire il titolo cautelare.

Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore generale, dott. Luca Tampieri, nelle conclusioni scritte, conclude per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ripropone ad approfondisce le considerazioni svolte in ricorso e replica a quelle del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si deve premettere che, benché formalmente il ricorso censuri il provvedimento impugnato anche sul punto dell' idoneità di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, la questione non viene trattata.

Anche nelle conclusioni scritte, con le quali il difensore replica alle conclusioni del Procuratore generale, la questione viene soltanto ricordata nel paragrafo finale, senza in alcun modo dimostrare il vizio motivazionale dell'ordinanza sul punto.

2. Il ricorso deve essere rigettato.

Il ricorrente non coglie pienamente la portata del richiamo alla norma dell'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. operato dall'ordinanza impugnata: come esattamente ivi osservato, la norma pone una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura della custodia in carcere, che può essere superata solo se vengono accertati elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure. Tale presunzione opera anche se il tempo trascorso dal delitto è assai ampio, come nel caso di specie, anche se il giudice deve tenere conto di questo fattore nella sua valutazione.

L'ordinanza individua vari elementi significativi per ritenere non superata la presunzione di legge: oltre alla gravità della condotta contestata, la consumazione di delitti sia precedenti che successivi all'omicidio, la partecipazione al clan dei casalesi, la confessione resa in ordine al delitto oggetto del procedimento con la precisa intenzione di mentire sulla responsabilità dei correi, ad eccezione di coloro che avevano collaborato con la giustizia.

Il ricorrente oppone considerazioni che non scalfiscono la logicità della motivazione adottata: sottolinea, in primo luogo, che la tesi dell'inutilità della detenzione è smentita dalla circostanza che la stessa era iniziata nel 2007; ma non deduce affatto che, in precedenza, Buonamano non fosse stato detenuto per i delitti precedenti (risalenti al 1981 e al 1990); osserva, inoltre, che la condanna

riportata per partecipazione ad associazione di stampo camorristico indicava come termine finale del delitto l'anno 2005: ma non nega la mancanza di elementi positivi dimostrativi della rescissione di qualsiasi legame con la criminalità organizzata.

Il ricorrente sostiene, ancora, la sua impossibilità di partecipare al sodalizio criminoso in conseguenza della scelta della collaborazione del suo capozona Abbate Antonio: deduzione priva di autosufficienza e comunque niente affatto decisiva. In effetti, appare davvero significativa, nell'argomentazione dell'ordinanza, la confessione parziale e in parte menzognera, ammessa dal ricorrente (quanto meno con riferimento alla posizione di Panaro Sebastiano), condotta comune all'altro correo Di Gaetano Giovanni: Buonamano aveva accusato i collaboratori di giustizia (uno dei quali già condannato definitivamente) e mentito sugli altri correi, dimostrando di essere ancora pienamente immerso nella logica del clan.

In definitiva, la motivazione non pare affatto illogica nel ritenere non superata la presunzione posta dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., nonostante il tempo trascorso dai fatti: a ben vedere, la strategia processuale recente, diretta ad accusare i collaboratori di giustizia e a mentire per tenere indenni i corresponsabili appartenenti al clan, ha permesso al Tribunale di superare i possibili dubbi in ordine alla *concretezza* e all'*attualità* delle esigenze cautelari; la mancanza di informazioni su una possibile rottura dei legami con la criminalità organizzata da parte di Buonamano viene, infatti, affiancata ad una condotta positiva ed eloquente di vicinanza al clan camorristico e alla logica del gruppo che permea i partecipi.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 25 giugno 2020

-- --

-- --